

**Comune di Romagnese  
Provincia di Pavia**



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ESERCIZIO  
IN ECONOMIA  
DEGLI ACQUEDOTTI**

COMUNE DI ROMAGNESE  
PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento comunale  
Per il servizio in economia degli acquedotti.

Il presente regolamento:

- 1\_ E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 novembre 1995 con atto nr.57
- 2\_ E' stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 21-12-1995
- 3\_ E' stato ricevuto dal Comitato Regionale di Controllo in data 22-12-1995
- E' divenuto esecutivo il 12-01-1996
- 4\_ E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO prima richiamata, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13-01-1996
- 5\_ E' entrato in vigore il 01 febbraio 1996 primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (art. 63).

Data\_03 febbraio 1996

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. G. Maggiori

Interpretazione autentica pag.21 C.C. nr. 57 del 1995

# TITOLO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell' acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale Sezione Acquedotto assume la denominazione di: "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

### Art.2 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

### Art.3 Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- Che sia presentato apposito progetto esecutivo;
- Che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- Che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- Che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 4 Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni sotterranee e comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti e fino al contatore, e le riparazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune riservando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Per le utenze di proprietà privata le tubazioni interne poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

#### Art.5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

#### Art.6 Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- o Forniture per uso pubblico;
- o Forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

#### Art.7 Interruzioni del servizio di erogazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva, tale impianto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza, nel caso d'incendi, e per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa, previo pubblico avviso.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

#### Art. 8 Priorità nella concessione delle utenze

Al fine delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri usi.  
L'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

#### Art. 9 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.  
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione.

#### Art. 10 Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni da giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### Art.11 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- per mezzo delle fontane pubbliche;
- mediante concessione di utenze private.

# TITOLO SECONDO

## FORNITURE PER USO PUBBLICO

### Art. 12 Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico :

- Le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

### Art. 13 Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 25.

E' vietato:

- Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

### Art. 14 Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- bocche antincendio
- bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui al precedente punto, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

### Art. 15 Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma non necessitano di contatore, tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

## Art. 16 Servizi pubblici non gestiti dal Comune

- Sono dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a :
- Servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche Amministrazioni.
- Servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.
- Acquedotti rurali.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno comunque, essere dotate di contatore.

Le utenze appartenenti a consorzi rurali possono richiedere l'allacciamento alla rete comunale, previa richiesta scritta del Presidente del Consorzio, al Sindaco, il quale sottopone la richiesta del suddetto consorzio, all'Organo comunale preposto, completando la richiesta con la relazione patrimoniale redatta dall'Ufficio tecnico comunale, per la valutazione del costo di allaccio di ogni singolo utente.

## TITOLO TERZO

### FORNITURE AD USO PRIVATO

#### Capo primo - Autorizzazioni per l'allaccio

##### Art. 17 Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

##### Art. 18 Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3

##### Art. 19 Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune (modello 1 allegato).

Il diametro della tubazione di allaccio è di norma di 1/2 " gas, per diametri superiori, necessita preventiva autorizzazione del Servizio Acquedotto.

Per distanze entro i 10 metri dalla tubazione principale la quota di allaccio è quella indicata alla tabella A allegata al presente regolamento.

Per distanze superiori a metri dieci, dalla tubazione principale dall'acquedotto comunale, necessita preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale.

La domanda unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui alla allegate tabelle A e B.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

## CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

### Art. 20 - Installazione delle condutture esterne.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 80 cm. da piano terra, a sufficiente distanza da fognature, canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere idoneamente coltivate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica idoneamente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

### Art. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui sia installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

### Art. 22 Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, autorizzate dal Servizio Acquedotti, devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

### Art. 23 Serbatoi

Nel caso di reale insuperabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

In ogni caso tutto l'impianto dovrà essere visionato e approvato dal Servizio Acquedotto.

### Art. 24 Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore o muro di cinta perimetrale) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non siano idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

### Art. 25 Manutenzione condotte

Tutte le manovre, verifiche manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto, mentre le opere di scavo rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

### Art. 26 Modifiche

Il servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

### Art. 27 Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

## Art. 28 Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua, all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, avendo il dovere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale, di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

## CAPO TERZO - CONTATORI

### Art. 29 Tipo e calibro del contatore.

Il contatore è fornito dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, fosse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative fanno carico all'utente.

E' fatto divieto di utilizzo di contatori non conformi a quelli omologati dal Servizio Acquedotto.

L'installazione dei contatori è di competenza del Servizio Acquedotto e viene effettuato dal personale dipendente o affidato a Ditte autorizzate.

### Art. 30 Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso e comunque all'esterno del muro di cinta perimetrale, tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie con dimensioni idonee alla manutenzione e alla lettura, nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Per causa di forza maggiore il contatore potrà essere collocato all'interno dell'abitazione, ma in questo caso la manutenzione comunale è data fino al muro di cinta perimetrale.

### Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze.

Ogni stanza deve avere almeno un apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un unico riquadro.

### Art. 32 Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

### Art. 33 Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui al precedente comma.

La riattivazione del servizio dopo l'asportazione del contatore sarà considerata quale nuovo allaccio. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza della lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1975 ( G.U. nr. 216 del 17 agosto 1976 ) e precisamente + o - 5% da  $Q_{min}$  incluso a  $Q_t$  escluso e + o - 2% da  $Q_t$  incluso a  $Q_{max}$  incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di £.50.000 per il rimborso delle spese di verifica.

### Art. 35 Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione scritta del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

## CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

### Art.36 Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente ( proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc. ) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

#### Art. 37 Contratto di utenza.

Ad ogni utenza, per cui attendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi moduli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

1. Per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
2. Per le vecchie utenze ( subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

#### Art. 38 Spese contrattuali e deposito a carico degli utenti.

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale:

- o a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata tabella A;
- o a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata tabella B
- o a titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a numero 12 mensilità.

Inoltre sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

#### Art. 39 Durata dei contratti di fornitura.

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta prodotta in forma scritta indirizzata al Servizio Acquedotto, avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Il subentrante d'utenza dovrà stipulare nuovo contratto mediante compilazione di apposito modello allegato al presente regolamento, accollandosi gli eventuali debiti della precedente utenza.

Il costo di subentro è a titolo gratuito per i familiari e parenti fino al 2° grado del titolare del contratto originario, e , a titolo oneroso secondo quanto fissato nella tabella A del presente regolamento in tutti gli altri casi.

#### Art. 40 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.



## Art. 42 Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai servizi, determinati come dall' art. precedente, nonché le tariffe per nolo contatori e per altri servizi non previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dall'organo comunale competente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, nr.66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, nr. 144, le categorie di utenza vengono così suddivise :

Nr ord.	Tipo utenza	di Scaglionamento tariffa agevolata	Consumi tariffa base	mc annui tariffa eccedenza	Annotazioni
1	Uti domestici quantitative minimo impegnato 3 mc/mese	da 0 a 96 mc/anno	da 97a 192 mc/anno	da 193 a 288 mc/anno	Per caso di condomini civili da unico contatore, il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per uti domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà essere rappresentato da prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo predetto.
2	Attività d'allevamento bestiame quantitativo minimo impegnato 3 mc/mese	Senza limite di consumo. La tariffa è pari al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.			com/1
3	Uti extradomestici (strutture agricole, portici ex stalle magazzini agricoli orti etc).	fino a 50 mc annui ( quantitativo minimo impegnato)	da 51 a 192 mc	da 193 a 288	
4	Insedimenti produttivi	Quantitativo minimo impegnato mc.100 annuo	da 0 a 100 mc/anno	oltre 101 mc/annuo	

L a riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'art.48.

#### Art. 43 Anticipo consumi

Ogni utente che avvii, utenze o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di pagamento anticipato infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nella tabella B. L'Amministrazione comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

#### Art. 44 Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal regolamento.

#### Art. 45 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

#### Art. 46 Portata garantita

Gli impegni di fornitura, si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato con il regime di portata della condotta.

#### Art. 47 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente, ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### ART.48 PAGAMENTO DEI CONSUMI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento, come meglio specificato sul retro della fattura (Allegato C).

Tale versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, l'Amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con il recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

#### ART. 49 RIPRISTINO DELLE UTENZE:

In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese, per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art.38, essendo da considerarsi, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

### TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

#### Art. 50 Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- Dovranno risultare da apposito contratto;
- Non potranno mai essere fatte a forfait;
- Dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento;

#### Art. 51 Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

#### Art. 52 Concessioni speciali per i cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della concessione edilizia.

#### Art. 53 Obblighi dell'utente- controlli

È fatto obbligo ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale l'eventuale super dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

#### Art. 54 Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

### TITOLO QUINTO NORME PENALI

#### Art. 55 - Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da £. 200.000 a £ 500.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da £ 100.000 a £. 200.000.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

#### Art. 56 Contestazione delle infrazioni.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del servizio Acquedotto che potranno presentarsi o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.

Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

#### Art. 57 Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente art.55, sono così disciplinate:

- Dagli art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, come modificato con l'art.9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
- Dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- Dall'art. 650 del Codice Penale;
- Dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n.773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

## Art. 58 Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

## TITOLO SESTO

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 59 Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

#### Art. 60 Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento, provvederà l'Organo comunale competente, caso per caso.

#### Art. 61 Disposizioni precedenti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

#### Art. 62 Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.62, VI° comma, del T.U. L.C.P. 3 marzo 1934, nr.383, e dell'art.25 della Legge 27 dicembre 1985, nr.816 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art. 63 Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.62, III° comma, del T.U. 3 marzo 1934, nr 383 e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.

## TABELLA A

Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (art. 19 )

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo il pagamento alla Tesoreria comunale, delle seguenti somme :

Fabbricati di civile abitazione,extradomestici ,insediamenti zootecnici e insediamenti produttivi.

NR. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Per ogni utenza entro 10 mt. compresa installazione contatore	£.500.000
2	Per subingressi (art.39 )	£.100.000
3	Per sigillatura (art.33 )	£.50.000
4	Per sostituzione contatore ghiacciato o dolosamente danneggiato	£.100.000

TABELLA B

Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare alla Tesoreria comunale (art. 43)  
Pubblicati di civile abitazione, fabbricati rurali, insediamenti zootecnici e insediamenti produttivi.

PER OGNI NUOVA UTENZA..... € 100.000

Pagamento cauzionale di 12 mensilità del canone nolo contatore.

Nota: E' fatto obbligo di collocare una saracinesca prima del contatore, il costo della suddetta e di ogni altro materiale occorrente per tale operazione è a carico dell'Utente.  
(Le opere murarie e/o lo scavo devono essere predisposti dall'Utente.) \*

Il pagamento del presente avviso dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata. L'utente che si rende colpevole di ritardo sarà assoggettato alle seguenti penalità di mora:

- dall' 1° giorno al 20° giorno penalità di mora del 6%
  - dal 21° giorno al 30° giorno penalità di mora del 15%
  - dal 31° giorno al 45° giorno penalità di mora del 22%
- oltre il 45° giorno resta facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza notifica o diffida, e senza pregiudizio dell'azione giudiziale.

**GLI EVENTUALI RECLAMI NON DANNO DIRITTO DI DEFERIRE IL PAGAMENTO.**

Il possesso della presente, quietanzata, comporta la liberazione della somma pagata con riserva di esigere ogni arretrato.

Cessando di usufruire dell'utenza o in caso di trasloco, l'utente è obbligato a presentarsi presso gli uffici comunali per firmare la denuncia di cessazione e regolare i consumi di acqua dell'ultimo periodo. In caso di inadempimento sarà responsabile del consumo e delle bollette successivamente emesse.

È severamente vietata l'alterazione del contatore o la violazione dei sigilli applicati dal Comune.

**NEI CASI DI FRODO O FALSA SARRANO APPLICATE LE NORME DEL CODICE PENALE.**

È obbligo dell'utente di informare tempestivamente il Comune di ogni guasto o irregolarità che si manifestasse nel contatore. I contatori e gli accessori installati presso l'utente sono dati in consegna all'utente stesso che ha l'obbligo della loro custodia. Pertanto in caso di deterioramento prodotto da qualsiasi causa (anche per causa di gelo) l'utente dovrà pagare l'ammontare totale delle spese della riparazione e quanto necessario per la sostituzione dei materiali deteriorati.

ALLEGATO 1

COMUNE DI BORGOMANERO  
CANTIERE DI PAVIA

AL SIGNOR

DEL COMUNE

DI

PROV. ROMAGNOLA

Oggetto: Richiesta di allacciamento all'acquedotto comunale

Il sottoscritto..... nato a.....  
residente in.....  
via..... cap.....  
codice fiscale.....

CHIEDE

l'autorizzazione all'allaccio alla rete idrica comunale  
del cantiere di Pavia  
con l'adempimento dei seguenti obblighi:

ALL'INGEGNERE RICHIANI

Di aver preso visione del regolamento comunale per la fornitura  
acquedotto al cantiere con le sue parti,  
che la distanza tra la tubazione comunale e il punto di allaccio

è di .....  
che autorizza il personale comunale addetto al servizio  
acquedotto a effettuare su tutto l'impianto idrico comunale  
quello interco di proprietà  
e che l'acqua potabile è a carico del sottoscritto

